

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 APR. 2000

ADDI' 11 APR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS. RI DONATO - HERMANIN - META

DELIBERAZIONE N°

1298

OGGETTO: Contratto d'area Montalto di Castro - Tarquinia.
Accordo fra le Amministrazioni ai sensi della delibera CIPE
21.3.97 e della Legge 662/96.



OGGETTO: -Contratto d'Area Montalto di Castro-Tarquinia - Accordo fra le Amministrazioni ai sensi della Delibera CIPE 21/03/97 e della Legge 662/96.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Economia e Finanza regionale;

VISTO art. 2, comma 203, lettera f) della L.662/96;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997, che disciplina le procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione negoziata;

CONSIDERATO che con note del 30 luglio e del 13 novembre 1997 l'Assessore all'Economia e Finanza e l'Assessore allo Sviluppo Economico ed attività produttive hanno comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'Occupazione, che le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro dell'Area avevano, ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE 21 marzo 1997, comunicato di aver assunto l'iniziativa per l'attivazione dello strumento del Contratto d'Area e trasmettevano l'accordo, stipulato da dette rappresentanze, con la richiesta di attivare il Contratto d'Area di Montalto di Castro-Tarquinia;

CONSIDERATO che in data 15 luglio 1999, è stato sottoscritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il documento di attivazione del Contratto d'Area di Montalto di Castro-Tarquinia

CONSIDERATO che ai fini del raggiungimento delle condizioni di massima flessibilità amministrativa per favorire l'attivazione delle nuove iniziative imprenditoriali indicate nel Contratto d'Area di Montalto di Castro-Tarquinia è necessario stipulare un accordo fra le Amministrazioni ai sensi dei punti 3.6 e 3.9 della delibera CIPE 21 marzo 1997 e dell'art.2, comma 203, lett.c) della Legge 662/96;

VISTA la proposta di Accordo allegata, che costituisce parte integrante del Contratto d'Area di Montalto di Castro-Tarquinia;


RICHIAMATA la propria Deliberazione n.3702 del 6 luglio 1999;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di Accordo fra le Amministrazioni ai sensi dei punti 3.6 e 3.9 della delibera CIPE 21 marzo 1997 e dell'art.2, comma 203, lett.c) della Legge 662/96, parte integrante della presente deliberazione;

di delegare a sottoscrivere lo stesso Accordo, con le altre Amministrazioni interessate, l'Assessore all'Economia e finanza regionale;



di delegare inoltre, l'Assessore all'Economia e finanza regionale a sottoscrivere il Contratto d'Area di Montalto di Castro-Tarquinia, ai sensi del punto 3.7.2 della Delibera CIPE. 31/3/97.

Atto non soggetto a controllo.

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

2 MAG. 2000



ALLEG. alla DELIB. N. 1298
DEL 11 APR. 2000

BOZZA
(10 aprile 2000)

CONTRATTO D'AREA DI MONTALTO DI CASTRO-TARQUINIA

ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEI PUNTI 3.6 E 3.9 DELLA
DELIBERA CIPE 21 MARZO 1997 E DELL'ART. 2, COMMA 203, LETT.C), DELLA
LEGGE 662/96

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo

1. Scopo del presente Accordo e' la realizzazione delle condizioni di massima flessibilita' amministrativa per favorire l'attivazione delle nuove iniziative imprenditoriali indicate nel Contratto d'area di Montalto di Castro-Tarquinia, del quale il presente Accordo e' parte integrante.
2. Oggetto del presente Accordo e' la definizione degli adempimenti e degli atti da adottare, anche in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', di rispettive competenza delle parti, dei termini entro i quali tali adempimenti ed atti dovranno essere espletati ed assunti dalle Amministrazioni centrali e territoriali per quanto di loro competenza, e dagli altri enti pubblici sottoscrittori del Contratto d'area, nonche' l'indicazione dei rappresentanti delle Amministrazioni ed enti pubblici delegati ad esprimere la volonta' degli stessi con carattere di definitivita' per tutti gli adempimenti, atti e determinazioni qui definiti, dei poteri di coordinamento e sostitutivi del Responsabile Unico che sara' individuato ai sensi del punto 3.5. della delibera CIPE del 21 marzo 1997.

Articolo 2

Principio di leale collaborazione

1. Le Amministrazioni e gli enti pubblici firmatari del presente Accordo, consapevoli della eccezionale rilevanza dell'interesse pubblico connesso al conseguimento delle preminenti finalita' sociali sottese al Contratto d'area, si impegnano a dare attuazione al medesimo con spirito di leale collaborazione, teso al raggiungimento degli obiettivi del Contratto attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico



- data di convocazione
4. Al fine di cui al comma 1, la SPAL, Sviluppo Produttivo Alto Lazio SpA è il soggetto intermediario di cui è contenuta nell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
 7. In particolare, la Conferenza dei servizi sarà indetta ogni qualvolta sia necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati da parte di una pluralità di Amministrazioni pubbliche; in tal caso le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.
 8. Le parti convengono che le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei servizi con l'assenso delle Amministrazioni competenti, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della legge 241/90, oltre ad assumere il valore indicato nel comma precedente, equivalgono anche ove il progetto approvato presenti i requisiti richiesti per la sua specifica natura, a concessione edilizia, concessione demaniale marittima, autorizzazione ex art. 7 della legge 1497/39, nonché approvazione dello stesso ex art. 82, comma IX, del D.P.R. 616/77 da parte dell'Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali, autorizzazione ex artt. 11 e 19 della 1089/39 così come modificata dal Decreto Legislativo 490/99, autorizzazione allo svircolo idrogeologico.
 9. Il progetto approvato di cui al comma precedente è il progetto che ha recepito anche le eventuali prescrizioni tecniche individuate in sede di Conferenza dei servizi.

Articolo 5

Interventi in deroga agli strumenti urbanistici



1. Le determinazioni conclusive adottate in sede di Conferenza dei servizi dalle Amministrazioni pubbliche interessate territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica, nei casi in cui i progetti presentati, qualificati dagli obiettivi del Contratto d'area, risultino in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, producono l'effetto di variazione dello strumento urbanistico e tengono

[Handwritten signature]

- luogo della concessione edilizia, salvo l'obbligo del soggetto proponente di provvedere all'eventuale versamento degli oneri concessori.
2. Poiché l'approvazione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici, pur introducendo, limitatamente alla singola opera, una disciplina diversa da quella originariamente prevista dallo strumento urbanistico, non riveste il carattere di atto di pianificazione, attesa la natura singolare e concreta di detti interventi, tale approvazione non è subordinata alla redazione degli elaborati progettuali richiesti per l'adozione delle varianti agli strumenti medesimi né al rispetto delle procedure previste per le varianti.

Articolo 6

Interventi in deroga ai piani territoriali paesistici

1. I progetti che comportino variazioni alle prescrizioni dei piani territoriali paesistici, ferma restando la previsione di semplificazione documentale e procedurale di cui all'ultimo comma dell'art. 5, dovranno essere approvati in sede di Conferenza dei servizi con la partecipazione e l'assenso di un rappresentante della Regione Lazio abilitato ad esprimerne la volontà.
2. Tali progetti dovranno essere pubblicati per 15 giorni, successivamente all'individuazione delle prescrizioni, tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune interessato e al Foglio annunci legali della Provincia di Viterbo.

Articolo 7

Interventi assoggettabili a V.I.A.

1. I progetti assoggettabili alla pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione Lazio, dovranno essere trasmessi a tale Amministrazione secondo quanto previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996.
2. Tale pronuncia dovrà essere espressa dalla Regione Lazio in tempi compatibili con quelli di svolgimento delle Conferenze dei servizi.



[Handwritten signature]

Articolo 8

Attività istruttorie preliminari

1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, le parti contraenti si impegnano a procedere all'esame preliminare, in relazione alle competenze di ciascuna, dei progetti che dovranno essere discussi in sede di Conferenze dei servizi.
2. A tal fine, sarà compito della SPAL S.c.a r.l. far pervenire tempestivamente alle Amministrazioni interessate copia dei progetti e di tutti gli elaborati ad essi relativi.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano a segnalare eventuali carenze di documentazione e a chiedere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari ai soggetti proponenti l'intervento, per il tramite della SPAL S.c.a r.l., anteriormente allo svolgimento della Conferenza dei servizi, in modo da evitare in questa sede rinvii della decisione dovuti a incompletezza o insufficienza dell'attività istruttoria.
4. Qualora risulti necessario, a causa delle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali operate ai sensi del comma precedente, differire la data fissata per lo svolgimento della Conferenza dei servizi, tale differimento dovrà essere contenuto nel limite di dieci giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti.

Articolo 9

Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del Contratto d'Area

1. Rimangono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti rientranti nel Contratto d'area e in eventuali Protocolli aggiuntivi, posti in essere anteriormente alla stipula dei medesimi.

Articolo 10

Il Responsabile Unico e la disciplina degli interventi sostitutivi

1. Il Responsabile Unico di cui al punto 3.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, come individuato nel Contratto d'area di cui questo Accordo è parte, è il soggetto




- dell'attuazione e del coordinamento delle attività e degli interventi del Contratto
d'area e titolare del potere sostitutivo.
2. Qualora il Responsabile Unico accerti l'inadempienza da parte di taluno dei contraenti degli obblighi assunti con la stipula del Contratto d'area, inclusa la mancata adozione nei termini previsti dall'art. 3 di atti dovuti per l'esecuzione di decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi, previa diffida a provvedere entro tre giorni, in caso di persistente inottemperanza, adotta in via sostitutiva, nei successivi cinque giorni, direttamente o a mezzo di commissari ad acta gli atti, i provvedimenti o i comportamenti omessi.
 3. Il Responsabile Unico costituisce un Ufficio di Coordinamento composto da unità amministrative e tecniche provenienti dalla propria Amministrazione e da altre Amministrazioni contraenti.
 4. Le funzioni di supporto per il suddetto coordinamento sono svolte da SPAL S.p.a r.l.

Articolo 11

Procedure di conciliazione e definizione dei conflitti

1. In caso di insorgenza di conflitti tra i soggetti partecipanti al presente Accordo in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, ad esclusione delle ipotesi di motivato dissenso insorto in sede di Conferenza dei servizi, disciplinato dai commi 3 bis e 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotti dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano le procedure di cui ai seguenti commi.
2. Il soggetto Responsabile Unico dell'attuazione e del coordinamento convoca le parti in conflitto su istanza di una di esse o anche di ufficio, per l'esperimento di un tentativo di conciliazione, da svolgersi alla stregua dei principi di cui all'art. 2.
3. Se in tale sede si raggiunge un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige un processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione e la sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo.
4. Qualora non risulti possibile addvenire ad una conciliazione, la controversia sarà definita con provvedimento del Responsabile Unico di cui al precedente art. 10.
5. Tale decisione sarà vincolante per tutte le parti firmatarie del presente Accordo.



Articolo 12.

Disposizioni conclusive

1. Le norme del presente Accordo si intendono applicabili alla realizzazione delle iniziative del Contratto d'area di cui questo Accordo è parte, nonché alla realizzazione delle nuove iniziative che potranno essere oggetto dei successivi Protocolli aggiuntivi.
2. Le parti contraenti ritengono opportuno che il presente Accordo sia proposto per l'eventuale sottoscrizione a tutti gli enti strumentali locali interessati al processo autorizzativo.
3. Le parti contraenti prestano fin d'ora il proprio consenso all'adesione al presente Accordo da parte di Amministrazioni pubbliche con competenze specifiche sulle iniziative oggetto degli eventuali successivi Protocolli aggiuntivi di cui al comma 1, non ricomprese tra quelle firmatarie.

